



COMUNE DI OLZAI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Del: 07/08/2015

Oggetto: MPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C): TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015: ABOLIZIONE

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **SETTE**, del mese di **AGOSTO**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze di questo Comune. si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, in **sessione ordinaria** ed in **prima convocazione** alla presenza dei Signori:

Presente

1	ESTER SATTA	PRESIDENTE	S
2	MICHELANGELO CARTA	CONSIGLIERE	N
3	ANTONIO LODDO	CONSIGLIERE	S
4	GIOVANNI ANDREA MARCELLO	CONSIGLIERE	S
5	CLAUDIA MELONI	CONSIGLIERE	S
6	GIOVANNI MARIA MORISANO	CONSIGLIERE	S
7	GIANPIERA MORO	CONSIGLIERE	S
8	FRANCESCO NOLI	CONSIGLIERE	S
9	IVAN PISCOPO	CONSIGLIERE	N
10	RAIMONDA SANNA	CONSIGLIERE	S
11	LUCIANA SIOTTO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 9 N = Assenti n. 2

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, presiede **ESTER SATTA** nella sua qualità di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale

DOTT. MARIO MATTU

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, in **seduta pubblica**, premettendo che, sulla proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente che propone l'abolizione della TASI per il 2015, precisando che coloro che hanno pagato l'acconto a giugno potranno ottenere il rimborso della somma versata;

Udito l'intervento del rappresentante del gruppo di minoranza Marcello, che dichiara di non condividere la proposta di abolizione in quanto il risparmio per i cittadini è irrisorio (mediamente circa 40 euro) e la minore entrata, raddoppiata dal minore trasferimento statale, comporterà una riduzione dei servizi erogati a favore degli stessi cittadini;

Uditi gli interventi dei consiglieri Noli e Morisano, che precisano di voler tutelare i cittadini con l'abolizione di una tassa e di non voler tagliare i servizi ma semplicemente risparmiare su spese per iniziative inutili come la sagra del formaggio, che non verrà riproposta;

Preso atto dell'intervento del rappresentante di minoranza Sanna R. che non condivide la tesi sull'inutilità di una manifestazione che ha fatto arrivare tanta gente, anche se non numerosissima, e che ha dato l'occasione di far conoscere il nostro paese;

Udito l'intervento del cons. Marcello, che invita gli amministratori ad amministrare con responsabilità senza fare demagogia; precisa che già dal primo Consiglio si pone in dubbio implicitamente l'onestà della precedente amministrazione; invita quindi Sindaco e maggioranza, se a conoscenza di fatti illeciti posti in essere dagli amministratori uscenti, di denunciare a chi di competenza i fatti. Invita poi la maggioranza a lavorare per il bene del paese e a non perdere tempo per cercare il pelo nell'uovo negli atti della precedente amministrazione.

Udito l'intervento del Presidente che chiarisce come si può agire nella legalità con metodi diversi; occorre operare in particolare coinvolgendo i cittadini nelle scelte.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille;

- Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l' aliquota fino all' azzeramento.

Richiamato l'art.52 del D.Lgs. 446/97, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L.296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell' anno di riferimento;

Considerato che la Tasi:

- ù presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell' Imu, con innesti derivanti dalla disciplina della Tari, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell' obbligazione tributaria;
- ù comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell' Imu;

Ritenuto pertanto, nell' ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un' ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare per l' anno 2015 la Tasi, azzerando l' aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Atteso che il minor gettito derivante dall' abolizione del tributo e la riduzione di risorse sul Fondo di Solidarietà comunale vengono compensati mediante riduzioni e razionalizzazioni della spesa;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l' art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs.267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l' esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d' imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l' art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, nr.388, come sostituito dall' art.27, comma 8, della legge 2/8 dicembre 2001, nr.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione;
- c) l' articolo 1, comma 169, della L.296/2006 il quale dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Richiamato infine l' art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, nr.201, conv. In legge n.214/2011, il quale testualmente recita: *“a decorrere dall' anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' art.52, comma 2, del d.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di*

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette determinazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo nr.446/97.

Richiamati:

- Ù il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- Ù il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- Ù il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l'art.42, comma 1, lettera f);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i e dell'art.147-bis del d.Lgs.267/00;

Visto il Rendiconto di gestione del Bilancio 2014

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio amministrativo e del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e il voto contrario dei consiglieri di minoranza Marcello e Sanna.

DELIBERA

- di azzerare, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della Tasi per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge nr.147/2013;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201 (Legge nr.214/2011);
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to ESTER SATTA _____	IL SEGRETARIO F.to DOTT. MARIO MATTU _____
---	---

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/2000:

Io sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno _____ al giorno _____ per 15 giorni consecutivi
Attesto altresì che la presente è inserita nel Repertorio degli Atti Pubblicati all'Albo Pretorio con referto
n. _____ del _____.

Olzai, li _____



Il Segretario Comunale


F.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- poichè dichiarata _____ ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000


Olzai, li _____



Il Segretario Comunale

F.to


Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000



Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT. MARIO MATTU

Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000



Il Responsabile del Servizio

F.to SEDDA ALESSANDRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Olzai, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

